



## **REGOLE CONDIVISE PER IL POMODORO DA INDUSTRIA**

*Assemblea 26/11/2025*

1. L'esigenza del sistema agroalimentare nel suo complesso è quella di creare la migliore integrazione di filiera, legata alla programmazione, alla logistica, all'applicazione di politiche di sicurezza alimentare, alla rintracciabilità e qualità, alla pianificazione economico-finanziaria, allo sviluppo economico, sociale e territoriale e di promuovere azioni atte a rimuovere all'interno della filiera situazioni che alterino la libera concorrenza, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.
2. Si è rafforzata la consapevolezza che il consolidamento dell'organizzazione e dell'integrazione della filiera, in tutte le forme possibili, rappresenti un passaggio di fondamentale importanza per il mantenimento e il possibile incremento della competitività.
3. Si sono individuati gli strumenti da utilizzare per mantenere compatta ed efficiente la filiera produttiva, strutturata su alcuni punti chiave come il sistema contrattuale, il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP), delle Cooperative di trasformazione e/o autotrasformazione, delle Imprese private di trasformazione e delle loro rappresentanze, i meccanismi di incentivazione e le modalità dei controlli.
4. Vengono pertanto stabilite le seguenti regole condivise e obbligatorie per tutti gli Associati dell'Organizzazione Interprofessionale interregionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia (di seguito "OI"), per le produzioni ottenute e/o trasformate nel territorio di competenza.

## **RISPETTO DELLE REGOLE**

5. In considerazione della natura di adesione volontaria all'OI, fondata sulla condivisione di principi etici quali integrità, professionalità, leale collaborazione e trasparenza nei comportamenti fra gli Associati e, poiché tali principi ne costituiscono i motivi ispiratori e la condizione stessa di esistenza, ne scaturisce che le regole condivise fra gli Associati rappresentano l'applicazione di tali principi etici. Tali regole pertanto, definite per rendere più efficiente l'intera filiera in un quadro di sostenibilità ambientale, sociale e reddituale, **devono**



essere rispettate non soltanto nella forma, ma anche e soprattutto nella sostanza delle finalità strategiche generali che si perseguono.

6. Tutti gli associati si assumono l'obbligo del completo rispetto delle regole fissate, previa approvazione negli organi preposti, come previsto e sottoscritto nello Statuto stesso dell'OI. In caso di inadempienze o di disapplicazioni delle Regole Condivise da parte dei Soci, si rimandano le opportune valutazioni e decisioni al Comitato di Coordinamento e/o agli organi previsti da Statuto.

### **SISTEMA DI CONTRATTAZIONE**

7. Al fine di mantenere la migliore operatività della filiera si stabilisce che la produzione e la cessione della materia prima siano regolamentate da “Contratti Quadro d’Area”, da “Contratti di Fornitura” e da “Impegni di Conferimento”.

8. Il/I Contratto/i Quadro è/sono stipulato/i tra le Organizzazioni dei Produttori e le Rappresentanze dell’Industria Privata e le Cooperative, in quest’ultimo caso per la sola materia prima acquistata e ceduta in fornitura. Le Cooperative e le OP di auto-trasformazione, per la sola materia prima acquistata e ceduta in fornitura, sottoscrivono e si impegnano a rispettare i Contratti Quadro. L’OI firma il/i Contratto/i Quadro per presa d’atto e accettazione degli impegni ivi previsti.

9. I Contratti di Fornitura sono di norma stipulati fra OP e imprese private e, con riferimento alla quantità acquistata e ceduta in fornitura, tra OP e imprese cooperative di trasformazione, nonché, in casi particolari, fra OP e OP. Tutti i contratti di fornitura stipulati dai firmatari del/i Contratto/i Quadro d’Area devono conformarsi esplicitamente a quanto in essi previsto.

10. In casi limitati possono essere stipulati contratti di fornitura anche fra singoli produttori agricoli e imprese di trasformazione private o cooperative. È comunque inteso che anche questi contratti devono rispettare quanto definito nel/i Contratto/i Quadro.

11. Gli Impegni di Conferimento sono stipulati fra l’OP e l’impresa di trasformazione cooperativa alla quale è associata o tra le imprese cooperative e i propri soci.

12. Le imprese di trasformazione private e cooperative non possono effettuare contratti con le OP che siano state escluse dall’OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti e viceversa



le OP non possono effettuare contratti con le imprese di trasformazione che siano state escluse dall'OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti.

13. È consentita la possibilità per un trasformatore associato, per gli stabilimenti con sede nel territorio dell'OI, di acquistare pomodoro da soggetti non associati entro il limite del 10% sul pomodoro totale contrattato dall'impresa. Per le cooperative il contrattato include anche gli Impegni di Conferimento.

14. Reciprocamente, una OP associata, per le sole superfici ricadenti nell'areale dell'OI, può contrattare con soggetti non associati fino ad un massimo del 10% sul proprio totale contrattato o impegnato con i soggetti dell'OI.

15. In entrambi i casi la contrattazione deve comunque avvenire nel rispetto delle regole condivise e alle condizioni contrattuali applicate fra soggetti associati all'OI. Analogamente a quanto avviene per le contrattazioni fra due soggetti associati all'OI, per le produzioni ottenute e/o trasformate nel territorio dell'OI, i contratti fra un associato e un non associato devono essere depositati, a cura del soggetto associato, presso l'OI entro i termini stabiliti.

16. Per ragioni particolari o per la realizzazione di prodotti finiti territoriali, possono essere richieste al Comitato di Coordinamento dell'OI deroghe motivate relativamente al limite massimo di contrattazione del 10%, di cui ai punti precedenti, da presentare comunque entro il termine previsto per la stipula dei Contratti di Fornitura.

### **CONTRATTO QUADRO D'AREA**

17. Il/I Contratto/i Quadro d'Area è/sono un insieme di norme che regolano la coltivazione e la cessione del pomodoro nell'area di competenza dell'OI. Esso/i tiene/tengono conto delle specificità omogenee dell'area, fissando in particolare regole e standard che incentivano la valorizzazione delle produzioni dell'area stessa, la programmazione produttiva (superficie e rese), le metodologie di produzione (certificazioni), le caratteristiche di qualità e la salubrità del prodotto, le condizioni contrattuali ed il rispetto di eventuali Disciplinari di Produzione.

18. L'OI, se del caso, supporta le parti nella programmazione produttiva come previsto dall'ALLEGATO C del presente documento.



19. Il/i Contratto/i Quadro d’Area deve/devono essere stipulato/i entro il 15 febbraio di ciascuna campagna anche per consentire una idonea programmazione e depositato/i all’OI entro una settimana dalla stipula, corredato/i degli eventuali allegati. L’OI provvede alla trasmissione agli Organi Istituzionali competenti.

20. Gli elementi qualificanti del/i Contratto/i Quadro d’Area ancorché non esclusivi sono:

- finalità;
- campo di applicazione;
- durata;
- obblighi del produttore;
- obblighi del trasformatore;
- riconoscimento di cause di forza maggiore;
- criteri per la valutazione del prodotto con relative influenze sul prezzo;
- modalità di pagamento della materia prima, trasporti e servizi;
- sanzioni e indennizzi;
- modifiche e/o integrazioni;
- tutela dei dati personali;
- possibilità di arbitrato.

21. Il/I Contratto/i Quadro d’Area ha/hanno inoltre in allegato il modello Contratto Tipo di Fornitura.

22. Qualora non fosse stipulato il Contratto/i Quadro, rimangono vive, cogenti e applicabili le regole e gli obblighi presenti in questo documento.

### **CONTRATTI DI FORNITURA**

23. L’OI predispone il modello dell’Impegno di Conferimento e il modello del Contratto di Fornitura, recependo quanto previsto nel/i Contratto/i Quadro d’Area. In assenza di Contratti Quadro stipulati, l’OI, ai sensi del Reg.1308/2013, predispone un contratto di fornitura tipo, strutturato con gli elementi elencati al successivo punto 24, che viene inviato alle parti entro il 15 giugno, al fine di iniziare le consegne con contratti scritti, a norma di legge.

24. Gli elementi qualificanti dei singoli Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento sono:



- 
- tipologia e quantità;
  - superfici e rese previste;
  - prezzo unitario per tipologia;
  - durata del contratto;
  - modalità, termini di pagamento, garanzie e indennità;
  - modalità e programmazione delle consegne e dei trasporti;
  - premialità/penalità relative alla programmazione delle produzioni;
  - servizi resi dalle OP e premialità;
  - penalità (mancato ritiro e/o consegna).

Il Contratto di fornitura Tipo prevede in allegato:

- criteri eventuali di valutazione qualitativa e relativa variazione sul prezzo.

25. Tutti i singoli Contratti di Fornitura e tutti gli Impegni di Conferimento devono essere consegnati all'OI entro 3 settimane dalla data dell'accordo per il/i Contratto/i Quadro d'Area, o, in assenza di Contratti Quadro, entro 3 settimane dalla loro sottoscrizione e comunque prima dell'inizio della campagna e non oltre il 15 luglio.

In presenza di Contratto Quadro, eventuali contratti di fornitura fra non sottoscrittori del Contratto Quadro dovranno comunque essere stipulati e depositati nei tempi e nei modi definiti dalle Regole Condivise, ovvero entro le 3 settimane successive alla data dell'accordo del Contratto Quadro.

26. Tutti i Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento, devono essere consegnati all'OI a cura di entrambi i contraenti associati. Nel caso di contratti fra associati dell'OI con soggetti non associati, l'associato dell'OI è tenuto alla consegna del contratto all'OI.

27. Entro le successive tre settimane l'OI controlla la conformità dei suddetti Contratti al/ai Contratto/i Quadro d'Area in base a quanto stabilito nell'Allegato A al presente documento Regole Condivise e la congruità degli impegni assunti fra le parti, secondo quanto previsto dall'Allegato B. L'OI inoltre verifica il mantenimento degli impegni presi dalle parti nella programmazione, come previsto dall'Allegato C. Il Comitato di Coordinamento valuta le posizioni circa conformità e congruità e attua le azioni conseguenti.

28. In assenza di Contratto/i Quadro, entro le tre settimane successive al deposito previsto al punto 25, l'OI rileva nei contratti di fornitura gli elementi previsti al punto 24, nonché la congruità degli impegni assunti fra le parti, secondo quanto previsto dall'Allegato B.



29. Per gravi motivi e/o cause di forza maggiore, è prevista la possibilità di trasferimento dell'impegno contrattuale (impegni di conferimento o contratti di fornitura): è possibile in tal caso trasferire il contratto o parte di esso alle stesse condizioni stipulate ad uno o più soggetti, dando comunicazione all'OI entro i 7 giorni successivi l'inizio delle consegne del pomodoro oggetto del trasferimento, depositando copia del nuovo contratto, corredata di liberatoria delle parti. In caso di trasferimento di impegno di conferimento, o parte di esso, alla formula di contratto di fornitura, si deve rispettare quanto previsto dal/i Contratto/i Quadro d'Area, se stipulato/i, e comunque quanto previsto dal modello dei contratti di fornitura. Nel caso in cui un socio eserciti, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il potere di controllo su altri soci operanti nel medesimo comparto, la documentazione relativa ai trasferimenti dell'impegno contrattuale riconducibili a tale fattispecie può essere trasmessa all'OI entro 7 giorni successivi alla chiusura degli stabilimenti.

30. In caso di contratti condizionati alla fornitura obbligatoria di garanzie ritenute idonee dalla parte venditrice, tali garanzie di pagamento devono essere fornite entro un mese dalla data della stipula e comunque non oltre il 30 giugno. A tale data, la parte venditrice comunica all'OI se ha ricevuto le suddette garanzie. Qualora non siano state fornite, l'OI ne invia comunicazione a tutti i soci, indicando le parti contraenti. I contratti condizionati alla fornitura di idonee garanzie di pagamento o altri vincoli, in caso di mancato rispetto delle condizioni entro un mese dalla data della stipula e comunque non oltre il 30 giugno, possono essere trasferiti senza liberatoria dandone comunicazione scritta alla controparte e all'OI.

31. Nel caso di cambio di tipologia e/o modalità di produzione nell'ambito del medesimo contratto di fornitura e/o impegno di conferimento, è necessario che le parti ne diano comunicazione scritta all'OI entro i 7 giorni successivi l'inizio delle consegne.

32. Il/I Contratto/i Quadro d'Area prevede/prevedono la possibilità di stipula di Contratti Integrativi al Contratto di Fornitura originario, tenuto conto delle eventuali tolleranze previste dal/i Contratto/i Quadro.

33. Con l'eccezione delle produzioni particolari (biologico, pomodorino, ecc...) le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate solo dopo il 20 agosto, ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre imprese. Tale integrazione deve essere comunicata all'OI entro i 7 giorni successivi alla stipula e comunque non oltre 7 giorni dall'inizio delle consegne del quantitativo integrato.



34. La percentuale massima di integrazione consentita è pari al 20% sul quantitativo di ogni singola tipologia di ogni contratto e a 500 tonnellate per contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t. Integrazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Coordinamento, anche a mezzo telematico.
35. I Contratti Integrativi per un quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantengono tutte le condizioni previste nel contratto originario. Nei Contratti Integrativi per quantitativi compresi tra il 10% ed il 20%, le condizioni economiche stabilite nel contratto originario possono essere oggetto di modifica.
36. Le parti devono segnalare all'OI eventuali gravi anomalie nel rispetto del regolare corso contrattuale per consentire al Comitato di Coordinamento di prendere tempestivamente le decisioni necessarie. L'OI procede alla costituzione e attivazione dei necessari dispositivi di controllo per le verifiche di quanto le medesime parti hanno concordato.
37. Il socio trasformatore deve inoltre comunicare all'OI le eventuali modalità diverse di lavorazione o di attività (ad es. lavorazione in conto terzi, affitto d'azienda, sospensione dell'attività).
38. Eventuali lavorazioni di materia prima in conto terzi, riguardanti i contratti depositati, vanno comunicate prima dell'inizio del conto lavorazione a cura dell'IT committente. In riferimento alla materia prima trasformata in conto terzi, l'IT committente deve comunicare i dati relativi alle consegne e ai prodotti finiti.
39. Parallelamente, il socio produttore (OP) che in casi particolari fa trasformare in conto lavorazione il proprio pomodoro ad una impresa di trasformazione, deve darne comunicazione all'OI prima dell'inizio dell'attività. In riferimento alla materia prima trasformata in conto lavorazione l'OP committente deve comunicare i dati relativi alle consegne, ai prodotti finiti e agli stock.

#### **CERTIFICATI DI CONSEGNA**

40. Le imprese di trasformazione sono tenute a comunicare tempestivamente all'OI le date di inizio e fine della trasformazione della materia prima nei propri stabilimenti.



41. L'OI invia ai soci il modello di tracciato informatico per la trasmissione dei dati di consegna a cui tutti i soci si uniformano.

42. L'OI predisponde il modello di certificato di consegna che riporta tutti i dati necessari, come previsto dal contratto stipulato fra le parti.

43. Tale certificato viene emesso dalle imprese, in forma cartacea o digitale, contestualmente al ritiro della materia prima e ne viene fornita una copia alle OP e, in caso di contratto con singolo agricoltore, al produttore medesimo.

44. I dati contenuti nei certificati di consegna sono trasmessi alle OP anche in forma telematica entro le 24 ore successive al giorno della consegna. Le OP e le OP di auto-trasformazione inviano i dati contenuti nei certificati all'OI in forma aggregata per trasformatore, entro il mercoledì successivo alla settimana di consegna. Reciprocamente le imprese di trasformazione comunicano all'OI, entro il mercoledì successivo alla settimana di consegna, i dati aggregati contenuti nei certificati di consegna distinti per OP e per soggetti non associati, singoli produttori inclusi.

### **SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'**

45. Le procedure di valutazione della qualità della materia prima sono definite secondo metodi codificati in sede di Contratto/i Quadro, e comunque secondo quanto previsto nei contratti di fornitura, e quando previsto verificati dall'OI. La valutazione della qualità della materia prima può essere realizzata direttamente dagli associati o da un ente terzo, tramite personale adeguatamente formato.

### **DATI DEL SETTORE POMODORO**

46. Nel più breve tempo possibile, possibilmente entro una settimana, dalla completa consegna dei contratti di fornitura e Impegni di Conferimento, l'OI elabora i dati relativi ai quantitativi contrattati, come da punto 27 e 28.

47. Al fine di mantenere un efficace sistema di monitoraggio, le OP comunicano all'OI:

- al 30 aprile, le variazioni provvisorie tra le superfici impegnate e quelle contrattate



- al 30 giugno, i dati relativi alle superfici effettivamente coltivate e le superfici trapiantate per settimana, con la distinzione fra superfici a produzione integrata e a produzione biologica
- entro il 31 ottobre, i quantitativi di prodotto consegnato distinto per impresa di trasformazione destinataria, suddiviso per produzione integrata e biologica.

48. Analogamente, le Imprese di Trasformazione private e quelle di auto-trasformazione e cooperative comunicano:

- al 30 giugno, i dati relativi alle superfici effettivamente coltivate relative ai contratti con singoli agricoltori e OP non associate all'OI,
- entro il 31 ottobre, i quantitativi di prodotto ritirato distinto per fornitore e quelli di prodotto finito suddivisi per tipologia e per canale di commercializzazione.

L'OI provvede all'elaborazione dei dati in forma aggregata ed alla comunicazione agli associati entro 3 settimane dalla ricezione dei dati, ed in particolare alla verifica incrociata dei dati del consegnato e ritirato di fine campagna.

49. Le imprese di trasformazione e, nel caso, le OP comunicano all'OI la rilevazione degli stock alla data del 30/06 e del 31/12, espressi in termini di pomodoro fresco equivalente, entro i 31 giorni successivi dalla data di riferimento. Le quantità degli stock fisicamente giacenti sono riferite alla materia prima fresca trasformata nel territorio di competenza dell'OI.

50. Entro il 30 novembre le Imprese di Trasformazione private e cooperative comunicano all'OI il costo medio della materia prima regolata dai Contratti di Fornitura, comprensivo di tutte le premialità e dei servizi alle OP, relativo a tutte le tipologie e ai diversi tipi di produzione. Ogni singola impresa comunica i propri dati all'OI, la quale provvede all'elaborazione dei dati in forma aggregata.

51. Entro la stessa data, le Imprese di Trasformazione private e cooperative comunicano anche il costo sostenuto per il trasporto di tutta la materia prima, secondo le diverse modalità in cui è avvenuto. Ogni singola impresa comunica i propri dati all'OI, la quale provvede all'elaborazione dei dati in forma aggregata.

52. Le OP di auto-trasformazione e le Imprese cooperative di Trasformazione inoltre comunicano all'OI per il pomodoro conferito tramite gli Impegni di Conferimento quanto



anticipato ai soci alla data del 28 febbraio e quanto liquidato a consuntivo entro il 30 giugno e comunque alla chiusura del bilancio. Ogni OP di auto-trasformazione e ogni Impresa cooperativa di Trasformazione comunica i propri dati all'OI, che provvede all'elaborazione del dato medio ponderato relativo all'insieme delle cooperative. Il dato di sintesi, relativo alla sola materia prima conferita dai soci, è successivamente comunicato dall'OI come dato medio ponderato in relazione alla Cooperazione.

53. In generale i dati del settore pomodoro, in forma anonima e aggregata, sono messi a disposizione degli Associati, secondo le norme statutarie e specifici regolamenti sulla raccolta, gestione, accesso e diffusione dei dati da parte dell'OI.

54. Le comunicazioni inviate da parte dei soci all'OI relative ai dati rilevanti di campagna, da cui possano derivare implicazioni per il settore o per singoli associati, devono essere trasmesse tramite PEC corredate di dichiarazione a firma del legale rappresentante del socio. Nello specifico:

- Superfici effettive al 30 giugno a cura dell'OP (art. 47)
- Consegnato di fine campagna a cura dell'OP (art. 47)
- Ritirato di fine campagna e prodotti finiti a cura dell'IT (art. 48)
- Costo materia prima in fornitura a cura dell'IT (art. 50)
- Stock al 30/06 e al 31/12 a cura dell'IT e, nel caso, a cura dell'OP (art. 49)
- Situazione pagamenti aggiornata al 31/01 a cura dell'OP (come da seguente art. 56)

55. I dati sono elaborati dall'OI e messi a disposizione dei soci solo in modo anonimo. I dati disaggregati comunicati invece sono vincolati all'utilizzo esclusivo per le finalità interne all'OI e non possono essere comunicati a soggetti terzi, se non previa autorizzazione delle parti direttamente interessate. La raccolta, la gestione, l'accesso e la diffusione dei dati da parte dell'OI sono normati da apposito Regolamento.

### **TERMINI di PAGAMENTO**



56. Con riferimento alle singole scadenze contrattuali, le OP sono tenute a comunicare all'OI l'elenco delle imprese di trasformazione sia private che cooperative in regola con i pagamenti relativi sia a materia prima che a servizi e trasporti, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni tranche. Le OP comunicano inoltre la situazione aggiornata dei pagamenti alla data del 31 gennaio, con dichiarazione del legale rappresentante dell'OP. La mancata segnalazione relativa ai pagamenti costituisce essa stessa inadempienza alle Regole Condivise.

57. Le OP si impegnano a provvedere alla liquidazione ai propri associati entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte delle imprese di trasformazione, fermo restando il rispetto delle proprie regole statutarie e/o regolamenti, e darne relativa comunicazione all'OI.

58. Alle imprese di trasformazione che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non risultino in regola coi pagamenti in relazione ai contratti di fornitura della campagna precedente, è chiesto di fornire tempestivamente spiegazioni circa l'esistenza di cause particolari che possano giustificare tale situazione.

I pagamenti oggetto di tale disposizione sono quelli relativi a:

- materia prima
- premio tardivo
- eventuali premialità o penalità.

Il Comitato di Coordinamento, sentiti gli interessati e valutate le specifiche situazioni, nonché tenuto conto dell'importanza di eventuali irregolarità nei pagamenti (ammontare dei mancati pagamenti, entità dei ritardati pagamenti, ragioni comunicate e documentate), decide quali provvedimenti intraprendere, sulla base delle successive indicazioni, ivi compreso l'applicazione dell'articolo 13 dello Statuto.

59. Qualora il pagamento non sia completato entro il 31 gennaio, l'OI comunica il nome delle imprese di trasformazione interessate:

- se l'ammontare ancora dovuto è inferiore ai 200.000 euro, a tutte le OP
- se l'ammontare ancora dovuto è superiore ai 200.000 euro, a tutte le OP e a tutte le IT per opportuna conoscenza.

Le imprese inadempienti non possono partecipare ai lavori per la predisposizione del/i nuovo/i Contratto/i Quadro e per sottoscrivere nuovi contratti sono tenute:



- 
- a presentare un piano di rientro giudicato idoneo e accettato dalle OP creditrici, la cui documentazione dovrà essere comunicata all'OI per conoscenza, entro o contestualmente alla data del deposito dei contratti;
  - alla fornitura obbligatorie di garanzie ritenute idonee dalla OP venditrice. Tali garanzie devono essere fornite entro un mese dalla data di stipula e comunque non oltre il 30 giugno all'OP, la quale comunica all'OI l'avvenuta ricezione e la natura della garanzia. In caso di mancata presentazione di garanzie, per l'attuazione di eventuali trasferimenti, si rimanda a quanto previsto al punto 30.

### **DEROGHE**

60. In situazioni particolari, le scadenze previste dal presente documento possono essere derogate dal Comitato di Coordinamento.

### **CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO**

61. Al fine di garantire la corretta applicazione delle Regole Condivise si prevede la costituzione di un sistema sanzionatorio, come previsto da Statuto. A fronte di inadempienze segnalate al Comitato di Coordinamento, tale organo svolge una prima analisi e decide come procedere. Nel caso di inadempienze di particolare rilevanza, il Comitato valuta le dichiarazioni eventualmente rese dal socio e, se necessario, acquisisce il parere di esperti, prima di deliberare le iniziative da assumere, anche tenendo in considerazione le indicazioni per la gradualità del sistema sanzionatorio elencate in Tabella 1. In caso di controversia si procede in analogia a quanto disposto dall'art.14 dello Statuto.

Il sistema sanzionatorio in riferimento alle Regole Condivise prevede una gradualità come di seguito specificato:

- a) Mancato rispetto del termine di deposito dei contratti di fornitura e degli impegni di conferimento entro i termini stabiliti; sono previste le seguenti sanzioni:
  - i. fino a 7 giorni lavorativi: viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente;



- 
- ii. oltre i 7 giorni lavorativi: oltre al richiamo di cui al punto “i”, il Comitato di Coordinamento può comunicare a tutti gli associati i nomi dei soggetti inadempienti e può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto.
  - iii. Oltre i 21 giorni lavorativi e in caso di verificato mancato deposito del contratto, oltre a quanto stabilito ai punti “i” e “ii”, il Comitato di Coordinamento assumerà le decisioni in merito ai provvedimenti da applicare al socio inadempiente e le comunicherà al socio.
- b) Superamento della percentuale massima di prodotto contrattato con soggetti non associati all’OI, senza deroga autorizzata; sono previste le seguenti sanzioni:
- i. in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente, può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto per la quota eccedente alla percentuale massima.
- c) Ritardata oltre il termine previsto o mancata comunicazione di trasferimenti e integrazioni; sono previste le seguenti sanzioni:
- i. fino a 7 giorni lavorativi: in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati i nomi dei soggetti inadempienti;
  - ii. oltre i 7 giorni lavorativi ed entro fine campagna, ovvero 7 giorni dopo l’ultimo giorno di lavorazione dell’IT in questione: oltre alle sanzioni di cui al punto “a”, il Comitato di Coordinamento può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto;
  - iii. Oltre fine campagna, ovvero 7 giorni dopo l’ultimo giorno di lavorazione dell’IT in questione, si intende mancata comunicazione: oltre alle sanzioni di cui al punto “a” e “b”, il Comitato di Coordinamento può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto.



- 
- d) Superamento del limite del 20% per le integrazioni di contratto, senza deroga autorizzata; sono previste le seguenti sanzioni:
    - i. in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome dei soggetti inadempienti, può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto;
  - e) Ritardo e mancata comunicazione all'OI dei dati previsti dalle Regole Condivise; sono previste le seguenti sanzioni:
    - i. ritardo: viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente;
    - ii. in caso di mancata comunicazione dei dati, ad esclusione di quelli al punto successivo, il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, sanzioni pecuniarie.
  - f) Mancato invio delle dichiarazioni a firma del legale rappresentante richieste per la comunicazione dei dati; sono previste le seguenti sanzioni:
    - i. viene inviata lettera di richiamo formale; il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, una sanzione pecunaria proporzionale alla dimensione economica del contratto; in caso di reiterato mancato adempimento il Comitato di Coordinamento attuerà azioni commisurate alla gravità del caso.

I proventi derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie saranno iscritti a bilancio nei ricavi dell'Associazione.

Nel caso di reiterate gravi inadempienze, il Comitato può prevedere l'esclusione dell'associato.



**TABELLA 1 - INDICAZIONI PER LA GRADUALITÀ DEL SISTEMA SANZIONATORIO**

RIFERIMENTO	INADEMPIENZA	GRADO	EVENTUALE SANZIONE NON PECUNIARIA	EVENTUALE SANZIONE PECUNIARIA
art.61 punto a. delle Regole Condivise	Mancato rispetto del termine di consegna deposito dei contratti di fornitura e degli impegni di conferimento entro i termini stabiliti	i. fino a 7 giorni lavorativi	lettera di richiamo formale	
		ii. oltre i 7 giorni lavorativi fino a 21 lavorativi	comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per ogni contratto
		iii. oltre i 21 giorni lavorativi		oltre a quanto precede, sanzione pecuniaria di 0,50 €/t sul quantitativo del contratto
art. 61 punto b. delle Regole Condivise	Superamento della percentuale massima del 10% di prodotto contrattato con soggetti non associati all'OI, senza deroga autorizzata	i. oltre il 10% e fino al 12% rispetto al contrattato totale del soggetto	lettera di richiamo formale	
		i. dal 12% al 15% - rispetto al contrattato totale del soggetto	Oltre alla lettera di richiamo, comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	sanzione pecuniaria di 2,50 €/t sul quantitativo eccedente il 10%
		i. dal 15% al 20% - rispetto al contrattato totale del soggetto	Oltre alla lettera di richiamo, comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	oltre a quanto previsto al punto precedente, sanzione pecuniaria di 5,00 €/t sul quantitativo eccedente il 15%
		i. oltre 20% - rispetto al contrattato totale del soggetto	Oltre alla lettera di richiamo, comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	oltre a quanto previsto ai punti precedenti, sanzione pecuniaria di 7,50 €/t sul quantitativo eccedente il 20%
art.61 punto c. delle Regole Condivise	Ritardata oltre il termine previsto o mancata comunicazione di trasferimenti e integrazioni	i. fino a 7 giorni lavorativi	lettera di richiamo formale	
			comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	
		ii. oltre 7 giorni ed entro fine campagna		sanzione pecuniaria 0,12 €/t per ogni tonnellata non comunicata del quantitativo integrato o trasferito
		iii. dopo 7 giorni la fine campagna		sanzione pecuniaria 0,25 €/t per ogni tonnellata non comunicata del quantitativo integrato o trasferito



art.61 punto d. delle Regole Condivise	Superamento del limite del 20% per le integrazioni di contratto, senza deroga autorizzata	i. fino al 22%	lettera di richiamo formale	
		i. oltre il 22% e fino al 25%	comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	sanzione pecuniaria di 1,00 €/t
		i. oltre il 25% e fino al 30%		sanzione pecuniaria di 2,50 €/t
		i. oltre 30%		sanzione pecuniaria di 5,00 €/t
art.61 punto e. delle Regole Condivise	Ritardo e mancata comunicazione all'OI dei dati previsti dalle Regole Condivise <sup>(1)</sup> che non prevedono la dichiarazione del legale rappresentante	i. fino a 7 giorni lavorativi	lettera di richiamo formale	
		i. oltre i 7 giorni lavorativi ed entro 20 gg	comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	sanzione pecuniaria 500,00 €
		i. oltre i 20 gg	comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	sanzione pecuniaria € 1.000,00
art.61 punto f. delle Regole Condivise	Mancato invio delle dichiarazioni a firma del legale rappresentante <sup>(2)</sup> richieste per la comunicazione dei dati	i. fino a 7 giorni lavorativi	lettera di richiamo formale	
		i. oltre i 7 giorni lavorativi fino a 21	comunicazione a tutti gli associati del nome del soggetto inadempiente	sanzione pecuniaria di € 1.000,00
		i. oltre i 21 giorni lavorativi		sanzione pecuniaria di € 3.000,00

<sup>(1)</sup> Si intende in caso di singola inadempienza

<sup>(2)</sup> Si intende in caso di inadempienza ad una richiesta come indicata all'art. 54 delle Regole Condivise



---

## ALLEGATO A

### **“MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI CONTRATTI DI FORNITURA AL/AGLI CONTRATTO/I QUADRO D’AREA DI RIFERIMENTO ”**

Entro tre settimane dal termine fissato per la consegna dei Contratti di Fornitura e degli Impegni di Conferimento, l’OI verifica la conformità dei singoli contratti di fornitura al Contratto Quadro d’Area di riferimento rispetto ai seguenti punti:

- termini di pagamento;
- garanzie;
- penalità;
- premialità/penalità programmazione quantità;
- retribuzione trasporto e altri eventuali servizi resi dalle OP;
- premialità tardivo ed eventuali altre premialità previste dal Contratto Quadro;
- allegato qualità;



## ALLEGATO B

### “MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DEI CONTRATTI DI FORNITURA”

#### I - Prima verifica

Entro tre settimane dal termine fissato per la consegna dei Contratti di Fornitura e degli Impegni di Conferimento l’OI:

- calcola e comunica a tutti i soci la resa media totale relativa a tutti i contratti consegnati, con la distinzione tra produzione integrata e biologica;
- calcola la resa contrattata dalle OP in ogni singolo contratto e la confronta con quella effettiva media degli ultimi 5 anni; qualora il valore calcolato uscisse dal range compreso fra valore minimo e massimo, ne dà comunicazione all’impresa di trasformazione interessata; inoltre l’OI comunica a tutte le imprese di trasformazione che hanno stipulato contratti con la stessa OP la presenza di rese al di fuori del range storico, in un certo numero di casi;
- calcola e comunica a tutti i soci quanto il contrattato del totale delle imprese di trasformazione differisce in termini percentuali dal valore massimo trasformato negli ultimi 5 anni.
- calcola i quantitativi totali contrattati dalle imprese di trasformazione acquirenti di ciascuna OP e li confronta con i quantitativi massimi degli ultimi 5 anni del trasformato dalla stessa Impresa; qualora il valore calcolato superi tale limite, ne dà comunicazione a tutte le OP che hanno stipulato contratti con la stessa IT, in termini percentuali.

#### II - Seconda verifica

Entro il 15 luglio e comunque entro due settimane dalla ricezione dell’ultimo dato delle superfici, l’OI:

- calcola e comunica agli associati la variazione tra le superfici effettive e superfici contrattate, con riferimento ai valori complessivi;



- 
- qualora la variazione negativa delle superfici effettive di una OP sia superiore di almeno 3 punti percentuali rispetto alla superficie indicata nei propri contratti, verrà data comunicazione di tale variazione percentuale a tutti gli associati.
  - Nel caso di variazioni positive la segnalazione verrà inviata comunque a tutti gli associati.



---

## **ALLEGATO C**

### **“ATTIVITA’ A SUPPORTO**

#### **DELLA PROGRAMMAZIONE PRODUTTIVA DELLA FILIERA”**

La filiera ritiene strategica la definizione della programmazione produttiva ai fini del mantenimento dell’equilibrio fra domanda e offerta della materia prima, in linea con le esigenze dei mercati. Al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta pianificazione degli investimenti culturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati.

L’OI può svolgere l’attività di supporto alla programmazione, finalizzata a fornire alle parti gli elementi per definire al meglio la produzione desiderata.

Il supporto tecnico può avvenire tramite la raccolta ed elaborazione delle intenzioni di coltivazione e di trasformazione, degli accordi e/o contratti preliminari e/o di altri strumenti stabiliti in accordo fra le parti nel corso della programmazione.

I soci potranno chiedere all’OI di svolgere un ruolo di verifica sul mantenimento degli impegni presi dalle parti all’interno del/i Contratto/i Quadro d’Area e di attuare quanto richiesto in merito a eventuali meccanismi di premialità/penalità relativi alla programmazione.